

- Per l'effetto, accertare il mobbing posto in essere dalla BEI in danno del Dott. De Nicola, e condannare la BEI a risarcire al Dott. De Nicola i danni subiti o, in subordine, rimettere la causa ad altra sezione del TFP affinché, in diversa composizione, decida nuovamente sui punti annullati. Previo espletamento della perizia medica richiesta;
- Con vittoria delle spese di lite.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico), del 18 dicembre 2015, De Nicola/Banca europea per gli investimenti (F-37/12).

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-70/16 P, De Nicola/BEI.

Impugnazione proposta il 18 febbraio 2016 da Carlo De Nicola avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 dicembre causa F-128/11, De Nicola/BEI

(Causa T-75/16 P)

(2016/C 118/45)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: G. Ferabecoli, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Accogliere il presente appello e, in totale riforma dell'impugnata ordinanza, annullare i capi 1 e 2 del dispositivo ed i punti 1, 7-25, 51-52, 63-76, 80, 84, 87-88, 97-98. 101-115 dell'ordinanza medesima;
- Per l'effetto, annullare tutti gli atti impugnati, e condannare la BEI a risarcire al Dott. De Nicola i danni subiti, così come richiesti col ricorso introduttivo del giudizio o, in subordine, rimettere la causa ad altra sezione del Tribunale della funzione pubblica, affinché, in diversa composizione, decida nuovamente sui punti annullati;
- Con vittoria delle spese di lite.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico), del 18 dicembre 2015, De Nicola/Banca europea per gli investimenti (F-128/11).

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-55/16 P, De Nicola/Banca europea per gli investimenti.

La parte ricorrente sottolinea in particolare la ricevibilità della richiesta di annullamento dei messaggi del 4 luglio e del 12 agosto 2011, nonché della richiesta di annullamento della decisione del 6 settembre 2001, che ha rifiutato la richiesta di avviare una procedura di conciliazione.

Ricorso proposto il 17 febbraio 2016 — Ikos/EUIPO (AEGYPTISCHE ERDE)

(Causa T-76/16)

(2016/C 118/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ikos GmbH (Lörrach, Germania) (rappresentante: A. Masberg, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: marchio denominativo dell'Unione «AEGYPTISCHE ERDE» — Domanda di registrazione n. 14 027 239

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 dicembre 2015 nel procedimento R 1257/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e registrare il marchio richiesto;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 16 febbraio 2016 — Sartour/Parlamento

(Causa T-78/16)

(2016/C 118/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sartour (Beveren, Belgio) (rappresentante: M. Cherchi, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo